

(N. 1596)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(PELLA)

e col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1961

Esonero da imposizioni tributarie dei redditi minimi dei terreni

ONOREVOLI SENATORI. — L'imposta sul reddito dominicale dei terreni e l'imposta sul reddito agrario, applicate in base al catasto, presentano un elevato numero di partite di trascurabile entità, per le quali si reputa conveniente rinunziare alla iscrizione nei ruoli e alla riscossione, avuto riguardo all'elevato numero di esse e al costo che la loro tassazione viene ad assumere.

Secondo una rilevazione eseguita anni addietro, circa un terzo delle ditte iscritte in catasto non raggiungeva le 50 lire di imponibile dominicale, determinato a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589; a queste ditte corrispondeva un imponibile complessivo (in migliaia di lire) per reddito dominicale di lire 73.213 e per reddito agrario di lire 63.384.

A distanza di qualche anno, il fenomeno di un così elevato numero di quote minime è rimasto praticamente invariato, e merita di essere riconsiderato attentamente.

Si tratta di problema che non è nuovo; esso, in passato, ha anche formato oggetto di un ordine del giorno presentato alla Camera il 10 luglio 1957, in sede di discussione sui bilanci finanziari ad iniziativa degli onorevoli Bubbio e Stella, accettato dal Governo.

In sede di elaborazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, parve che quella potesse essere l'occasione per introdurre una norma in base alla quale fosse consentito di escludere dai ruoli le quote minime di imposta. Fu, però, osservato dalla Commissione parlamentare che una disposizione del genere avrebbe ecceduto i limiti della delega contenuta nell'articolo 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e che la materia avrebbe dovuto essere esaminata in altra sede.

Ritenendosi che il problema sia ormai maturo per la soluzione, si propone di addive-

nire alla esclusione di una quota minima ragguagliata a 50 lire di reddito dominicale, espresso in lire del triennio 1937-1939. In pratica i redditi catastali inferiori a 50 lire possono, con serio fondamento, ritenersi convenzionali, perchè attribuiti a terreni che, per la loro qualità e per la loro limitatissima estensione, sono di fatto improduttivi di reddito. Aggiungasi che in casi della specie la intestazione catastale difficilmente rispecchia la situazione effettiva del possesso, sì che i terreni risultano tuttora accatastrati a nome delle persone che li possedevano all'impianto del catasto. Nella maggior parte dei casi, quindi, o non è più possibile identificare i fondi su cui grava l'imposizione ovvero non è possibile identificarne i proprietari.

Da tale situazione deriva non solo un inutile e grave lavoro per gli Uffici distrettuali delle imposte, per la formazione dei ruoli, ma, altresì, un inutile e costoso onere di adempimenti da parte degli esattori delle imposte dirette, i quali hanno l'obbligo, per legge, di tentare la riscossione del carico tributario iscritto nei ruoli. E ciò senza una effettiva utilità per l'Amministrazione che, se alla scadenza delle singole rate vede affluire l'ammontare dei tributi corrispondenti, per effetto dell'obbligo del non riscosso per riscosso gravante sugli esattori, deve rimborsarlo agli stessi agenti della riscossione a titolo di inesigibilità, quando essi dimostrino di avere esperito invano la procedura esecutiva.

In relazione ai suaccennati criteri, l'articolo 1 del provvedimento tende ad escludere da ogni imposizione tributaria le ditte iscritte in catasto per un imponibile dominicale non superiore a lire 50.

Si è fatto riferimento al reddito, anzichè all'imposta, giacchè mentre il riferimento al reddito — risultante dalle scritture catastali — consente agli uffici l'immediata eliminazione dai ruoli, il riferimento all'imposta costringerebbe gli uffici stessi ad eseguire le operazioni di calcolo necessario per la identificazione delle quote da eliminare, fru-

strandò, in tal modo, gli scopi semplificatori del provvedimento.

Una volta identificata una partita da escludere dai ruoli sulla base della semplice lettura dell'imponibile dominicale, l'esclusione si estende alla parallela imposizione sul reddito agrario; il che occorre dire espressamente, poichè il reddito agrario — giuridicamente e praticamente — è distinto dal reddito dominicale.

L'articolo 2 aggiorna, in dipendenza della esclusione da imposte e da contribuzioni in genere dei redditi minimi dei terreni, le disposizioni contenute negli articoli 49 e 62 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, e corrisponde allo scopo di mantenere lo stesso testo unico allineato con le modificazioni via via introdotte nella legislazione in materia di imposte dirette.

* * *

Dall'attuazione del proposto provvedimento deriverà una perdita di entrate, che si può approssimativamente calcolare in lire 300.000.000 comprensive delle addizionali a favore degli Enti locali e al lordo delle quote inesigibili.

Tale perdita di entrata, invero assai modesta, deve ritenersi soltanto apparente ove si tenga conto dell'aumento del gettito delle altre imposte dirette cui darà luogo il più proficuo impiego del personale degli Uffici delle imposte, distolto attualmente, per buona parte e per circa quattro mesi all'anno, dall'attività accertatrice per ottemperare ai gravosi lavori inerenti al servizio delle imposte sui redditi dominicali ed agrari (compilazione dei ruoli, esame delle quote inesigibili e sgravi in attuazione di particolari norme legislative).

Tuttavia, la lieve perdita di entrate sopra indicata troverà adeguata compensazione — ai fini di non turbare l'equilibrio del bilancio — nelle maggiori entrate che affuiranno all'Esercizio dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, che approva il testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1962, le partite iscritte nei registri catastali per un reddito imponibile dominicale, risultante dalla revisione disposta con il regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non superiore a lire 50, sono escluse dalle imposte sui redditi dominicale ed agrario nonchè da sovrimposte ed addizionali e da qualsiasi altro tributo o contributo applicabile sulla base delle risultanze catastali.

Art. 2.

In relazione al disposto dell'articolo precedente, gli articoli 49 e 62 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, sono integrati come segue:

All'articolo 49 è aggiunto il comma seguente:

« Sono esclusi dall'imposta i terreni il cui reddito imponibile determinato ai sensi dell'articolo 52 non supera le lire 600 ».

L'articolo 62 è sostituito dal seguente:

« Presupposto dell'imposta sul reddito agrario è l'esercizio dell'impresa agricola su fondi posseduti a titolo di proprietà, di usufrutto o di altro diritto reale, il cui reddito dominicale imponibile, determinato ai sensi dell'articolo 52, superi le lire 600 ».

Art. 3.

La diminuzione di entrata derivante dall'attuazione della presente legge, prevista in lire 300.000.000, sarà compensata con una aliquota del maggior gettito delle tasse di concessione governativa di cui al relativo testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, numero 121.